



Alla c.a.  
On. Pino Pisicchio  
Presidente Commissione II - Giustizia  
Camera dei Deputati

e

Alla c.a.  
On. Daniele Capezzone  
Presidente Commissione X - Attività produttive  
Camera dei Deputati

Oggetto: Indagine conoscitiva in materia di Riforma delle Professioni  
- categoria professionale degli Psicologi - audizione 31 maggio c.a.

### **PREMESSA**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi che rappresento **esprime la propria condivisione dei principi ispiratori della proposta di riforma delle professioni intellettuali** e per la evidente ed urgente necessità di modernizzazione, in linea con gli altri Paesi della Comunità Europea, e per perseguire la centralità del concetto di tutela del cittadino/utente/paziente.



Anzitutto si rileva come la professione di psicologo rientri fra quelle per le quali esiste una stretta connessione con i **diritti costituzionalmente garantiti** e il perseguimento di interessi pubblici meritevoli di tutela, ai sensi dell'articolo 2, lett. d) ed e) del disegno di legge Mastella.

La professione di psicologo e le prestazioni che essa ricomprende sono infatti indissolubilmente legate al **diritto alla salute**, che l'articolo 32 della Costituzione definisce come un diritto dell'individuo e un interesse della collettività.

La salute, da intendersi come salute psicofisica, si prospetta, dunque, come un diritto soggettivo a dimensione individuale e, allo stesso tempo, come un interesse a dimensione collettiva, dal quale discende un particolare condizionamento ed orientamento per la disciplina delle professioni connesse, con una enfattizzazione dei tratti di servizio e di qualità della prestazione rispetto ai tratti di tipo organizzativo ed economico.

E' ragionevole, dunque, che anche per la professione di psicologo si applichi la disciplina in materia di ordini prevista dall'articolo 2, lett. d) e si individuino le attività riservate, giustificate in base agli interessi pubblici ed alle specifiche esigenze di tutela di diritti costituzionalmente garantiti, come sicuramente è la salute.

Allo scopo di fornire elementi utili in sede di predisposizione dei decreti legislativi attuativi previsti dalla Legge delega, questo Consiglio ritiene opportuno evidenziare alcune peculiarità della professione di Psicologo.

**1) Definizione della Professione di Psicologo.** La Legge 56/89 "Ordinamento della Professione di Psicologo", composta da 36 articoli, ha dato luogo, nel 1994, alla costituzione dell'Ordine e dei suoi due livelli di articolazione Nazionale e Regionale.

*Articolo 1. Definizione della professione di psicologo.*

La professione di psicologo comprende l'**uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità**. Comprende altresì le attività di **sperimentazione, ricerca e didattica** in tale ambito.

**2) Formazione.** Gli artt. 2 e 3 della L. 56/89 definiscono i percorsi formativi per l'esercizio della professione di psicologo e l'abilitazione all'esercizio della attività psicoterapeutica.

**A) Formazione dello Psicologo**

Laurea quinquennale in Psicologia + tirocinio post-lauream di 1 anno + superamento  
Esame di Stato

**B) Formazione dello Psicologo-Psicoterapeuta**

Laurea quinquennale in Psicologia + tirocinio post-lauream di 1 anno + superamento  
Esame di Stato + specializzazione post-lauream universitaria o privata riconosciuta di  
durata almeno quadriennale



**3) Nomenclatore-Tariffario.** L'art. 28, lett. g) della L. 56/89 prevede che il Consiglio Nazionale proponga "...le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con il Ministro della Sanità"

Nel 1998 il Consiglio Nazionale ha provveduto a redigere e presentare la proposta ai Ministeri competenti, il relativo decreto non è stato ancora emesso. Riteniamo che proprio a tutela del cittadino-utente, in applicazione della legge Bersani 248/06 sia necessario ed urgente procedere con l'iter di approvazione del nomenclatore-tariffario delle tariffe massime per:

- a) definire nello specifico **quali sono le prestazioni dello psicologo**
- b) **tutelare l'utenza diffondendo l'informazione**, basata su una norma dello Stato, **sui costi massimi** per le prestazioni di uno psicologo. È importante sottolineare che per la natura della domanda che porta l'utenza dallo psicologo non è sempre possibile adire ad un processo di "negoiazione" di una tariffa dal momento che questo prevede un rapporto di tipo "simmetrico" fra le parti e una lucida consapevolezza del cliente rispetto ai propri obiettivi. Le tariffe massime sarebbero in questo senso ad esclusiva garanzia dei diritti dell'utenza.

#### **4) Tutela del cittadino/utente/paziente, trasparenza e sviluppo della qualità.**

##### **CODICE DEONTOLOGICO.**

L'art 28 lett c) della legge 56/89 prevede che il Consiglio nazionale predisponga ed aggiorni il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, sottoponendolo all'approvazione degli stessi tramite l'istituto referendario.

Nel 1997 il CNOP ha provveduto alla predisposizione del Codice successivamente approvato con referendum da parte degli iscritti all'Albo. Il Codice è stato predisposto essenzialmente per garantire al massimo la tutela del cittadino-utente/paziente/cliente sulla base dei seguenti principi<sup>1</sup>:

- 1. Rispetto della dignità, autonomia e autodeterminazione dell'individuo**  
(Art. 4, Art. 9, Art. 10, Art. 14, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 24, Art. 31, Art. 32)
- 2. Promozione e tutela del benessere psicologico**  
(Art. 3, Art. 22, Art. 29, Art. 34, Art. 39)
- 3. Integrità relazionale e professionale**  
(Art. 6, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 15, Art. 20, Art. 21, Art. 23, Art. 30, Art. 35, Art. 36)
- 4. Competenza e responsabilità professionale**  
(Art. 5, Art. 7, Art. 19, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 37)
- 5. Identità professionale**  
(Art. 1, Art. 2, Art. 8, Art. 33, Art. 38, Art. 40)
- 6. Responsabilità sociale**  
(Art. 41)

<sup>1</sup> Tratto dal corso online di deontologia psicologica: <http://www.cisi.unito.it/deontpsic/> - G. Zara, G. Gulotta  
Piazzale di Porta Pia, 121 - 00198 Roma tel. +39-06-44292351 fax +39-06-44254348  
tel. +39-06-44290601 Linea riservata presidenza@cnopsicologi.it



**CARTA DEI DIRITTI DEL CONSUMATORE-UTENTE DELLE PRESTAZIONI PSICOLOGICHE.**

Il CNOP ha sottoscritto un **Protocollo d'Intesa** con le **Associazioni dei Consumatori**, aderenti al CNCU, per la sottoscrizione e promozione della *Carta dei Diritti del Consumatore-Utente delle prestazioni psicologiche* nella quale vengono esplicitati gli **indici di qualità** delle prestazioni dello Psicologo sul modello di buona prassi professionale.

La Carta è stata presentata il 3 aprile scorso nel corso di una Conferenza Stampa a seguito della quale abbiamo potuto verificare un'ottima risonanza sui giornali.

La Carta è stata redatta sulla base di **indici** che si ritengono utili alla definizione di una pratica professionale di buona qualità, in accordo con quanto emerso dai risultati di una recente sperimentazione condotta dal CNOP.

Indici per un modello di buona prassi professionale:

- ✓ **Formazione Continua**
- ✓ **Mantenimento della Competenza Professionale** (esperienza professionale, livelli di attività)
- ✓ **Documentazione Professionale** (schede, cartelle, lettere di invio ecc.)
- ✓ **Correttezza deontologica** (garanzia riservatezza, privacy)
- ✓ **Trasparenza** (esplicitazione di tempo di attesa, di tariffe, di quadro culturale di riferimento, di modalità di accettazione ed invio)
- ✓ **Disponibilità alla valutazione del proprio operato** (uso di indicatori di performance, utilizzo di strumenti di verifica, partecipazione ad audit clinico)
- ✓ **Partecipazione allo sviluppo ed uso di Linee Guida professionali**, ove disponibili ed applicabili

**5) Legge Bersani n. 248/06.** Il CNOP, in attuazione alla L. 248/06, ha provveduto entro i termini ad aggiornare quanto di competenza sia in tema di tariffe che in materia di pubblicità.

- a) **TARIFFE.** Il tariffario e il codice deontologico sono stati modificati nella parte relativa all'obbligo di rispetto delle tariffe minime e alla pubblicità ingannevole. Come disposto dalla L. 56/89 il Codice deontologico sottoposto a quesito referendario è stato ratificato il 15 dicembre 2006.
- b) **PUBBLICITÀ.** Sono state adeguate al disposto normativo anche le linee d'indirizzo sulla pubblicità già vigenti, ampliando la gamma delle informazioni che è possibile veicolare in un messaggio pubblicitario.



**6) Accesso alla Professione.** I dati riportati in allegato dimostrano inequivocabilmente che l'accesso alla professione di Psicologo **non prevede vincoli** di predeterminazione numerica previsti dalla norma o attuati nelle prassi, ed è sostanzialmente libero e diretto. Nelle tabelle allegare vogliamo dimostrare che questa **non è una ipotesi ma un dato reale** ricavato dalle banche dati del Ministero dell'Università e dalle Università.

Tab. A: numero degli Psicologi: **Incremento del 150% del numero di psicologi dal '94 al 2005**

Tab. B: percentuale di successo Esame di Stato: **80% di esiti positivi nel 2005**

Tab. C: numero studenti di Psicologia: **68.000 iscritti nel 2005, aumento del 23% rispetto al '98**

Tab. D: confronto Paesi Unione Europea: **l'accesso alla professione non è ostacolato dalla presenza di norme che regolamentano il titolo o l'attività professionale**

#### **7) Dati sulla occupazione e il reddito degli Psicologi.**

Le possibilità lavorative ed i guadagni della categoria si possono così sinteticamente riassumere<sup>2</sup>:

- **La metà degli iscritti all'Ordine professionale, oggi, non riesce ad esercitare la professione** e svolge altre attività, quali insegnante, insegnante di sostegno, educatore ecc.
- La restante metà degli psicologi iscritti invece esercita la professione; il reddito derivante dall'esercizio professionale può essere riassunto come segue:
  - \* circa 8.000 psicologi guadagnano meno di 1.000 euro lordi al mese
  - \* circa 12.000 psicologi guadagnano tra i 1.000 e 3.000 euro lordi al mese
  - \* circa 4.000 psicologi guadagnano più di 3.000 euro lordi al mese.

Il prof. Massimo Angrisani, ordinario di Tecnica Attuariale per la Previdenza all'Università "La Sapienza" di Roma, ha condotto un'analisi sui guadagni degli psicologi italiani negli ultimi anni da cui si evince che **dal 2004 il mercato non riesce più ad assorbire i nuovi iscritti all'Ordine e i guadagni dei singoli, già esigui, sono destinati a ridursi ulteriormente.** Inoltre, dalla sua relazione si evidenzia:

- un andamento, per età, meno uniforme nei maschi rispetto alle femmine, con un picco in corrispondenza della classe di età 56-60 per le femmine e della classe 61-65 per i maschi. Si rilevano, per le femmine, in corrispondenza delle singole classi di età, livelli reddituali più bassi rispetto ai maschi, sia in termini di redditi netti che di corrispettivi lordi.
- un andamento tendenzialmente crescente, per singola classe di età, nella dinamica temporale dei redditi medi degli iscritti attivi al 2004, ad eccezione dell'anno 2004 in cui si ha una sostanziale flessione rispetto agli anni precedenti.
- La flessione, nell'anno 2004, del reddito netto medio (pari al 4,02%) è dovuta al fatto che, in tale anno, il tasso di crescita del reddito netto complessivo (pari al 7,51%) è più basso del tasso di crescita degli iscritti attivi (non pensionati) al 2004 (pari al 12,01%). Questo dato, secondo il prof. Angrisani, è il sintomo dell'impossibilità di assorbimento da parte del mercato di tutti i nuovi professionisti psicologi.

<sup>2</sup> I dati sono redatti a partire dalle informazioni rese dalla Cassa di Previdenza degli Psicologi Italiani, ENPAP.  
Piazzale di Porta Pia, 121 - 00198 Roma tel. +39-06-44292351 fax +39-06-44254348  
tel. +39-06-44290601 Linea riservata presidenza@cnopsicologi.it



**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CHIEDE**

- a) **una Audizione autonoma del CNOP presso i Ministeri e le Commissioni competenti**
- b) **conferma della professione di psicologo quale professione da disciplinare attraverso l'Ordine**, in relazione agli interessi pubblici meritevoli di tutela (Art.2, lett. d), DdL Mastella sulla Riforma delle Professioni)
- c) **definizione della professione di Psicologo quale Professione Sanitaria** in quanto tutte le attività professionali dello Psicologo sono orientate al perseguimento del benessere e della salute dell'individuo, dei gruppi e delle organizzazioni.
1. A riprova di ciò ricordiamo che la legislazione italiana attraverso il **Decreto esenzione IVA** (Decreto 21 gennaio 1994 - G.U. 2 febbraio 1994, n. 26) prevede che siano esenti "...dall'imposta sul valore aggiunto le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona dagli esercenti le professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, **nonché dagli esercenti le seguenti professioni sanitarie:**
    - a. *biologo;*
    - b. **psicologo;**
    - c. *terapista della riabilitazione;*
    - d. *ortottista;*
    - e. *logopedista;*
    - f. *massaggiatore e massofisioterapista diplomato;*
    - g. *podologo."*
  2. La disciplina di Psicoterapia, disciplinata dall'art. 3 L. 56/89 per quanto concerne i requisiti formativi condivisa con i Medici
  3. L'art. 28, lett. g) della L. 56/89 prevede che il Consiglio Nazionale proponga "...le tabelle delle tariffe professionali degli onorari minime e massime e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia **di concerto con il Ministro della sanità**".
- d) **Individuazione attività riservate** (Art. 2, lett. e del DDL). Allo scopo di individuare in maniera puntuale le attività riservate agli Psicologi si indicano le seguenti fonti normative, regolamentari e giurisprudenziali:
- Artt. 1 e 3 della Legge 56/89;
  - Nomenclatore - tariffario attualmente all'esame del Consiglio Superiore di Sanità



- Legge 170/2003 contenente l'el attività professionali riservate agli iscritti alla sezione B dell'Albo che hanno conseguito la laurea triennale:
  - i. "dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro"
  - ii. "dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità".

È utile sottolineare in questa sede che tali attività sono di competenza **anche** degli Psicologi iscritti alla sez. A, quali attività tecnico-operative apprese nei primi tre anni di formazione universitaria, teorica e pratica.

- Sentenza Platè. riguardante il **procedimento penale** a carico di A.P., già condannato in primo e secondo grado per aver esercitato abusivamente la professione di Psicologo, conclusosi in cassazione in data 6 giugno 2006. La sentenza contiene utili precisazioni in relazione alle attività riservate agli psicologi, in particolare nell'ambito della psicologia del lavoro e delle competenze relative alla selezione del personale.

#### **SI AUSPICA INFINE CHE**

in riferimento all'art. 8 del DdL Mastella - "*Principi e criteri in materia di associazioni professionali riconosciute*", sia posta particolare cura a:

**Tutela utenza:** appare doveroso richiamare l'attenzione sul rischio che possano essere riconosciute associazioni di professionisti con scarsa qualificazione e/o che utilizzano tecniche e metodologie senza agganci alla evidenza scientifica, laddove addirittura non pericolose per la salute psico-fisica del cittadino/utente/paziente. Il rischio appena descritto è agevolmente desumibile dalla lettura del Registro CNEL delle cosiddette "Professioni non regolamentate", in particolare quelle comprese nelle categorie i) *cure psichiche*, ii) *sanità*, iii) *altro*. Alcune di tali professioni non potrebbero garantire alcuna tutela dell'utenza, caratterizzandosi in taluni casi per l'uso di tecniche manipolative, e di plagio nei confronti dell'utente stesso.

*Un cattivo intervento psicologico non è neutro e senza effetti, ma è dannoso e può portare conseguenze pericolose per la salute ed il benessere psico-fisico della persona e dei contesti in cui questa stessa persona vive. Ci chiediamo quale sarà mai, nella testa di un cittadino di cultura media, la differenza tra uno psicologo, uno psicofilosofo, un reflector, un mediatore relazionale, un counselor o un pedagogista clinico se tutti potranno vantare un riconoscimento della loro attività da parte dello Stato?*

**Sovrapposizione di competenze professionali:** oltre alle figure professionali sopra descritte, riteniamo che altre andrebbero riconosciute solo previa chiarificazione delle competenze riservate, e a tal fine appare necessario che gli Ordini, per la specifica area professionale di competenza, siano consultati.

**Sovrapposizione delle funzioni e delle competenze tra Ordini e Associazioni:** definendo e diversificando funzioni e competenze si potrà dare al consumatore l'indicazione chiara e la giusta garanzia del rispetto dei suoi diritti e delle sue aspettative di tutela.

Cordiali Saluti

Il Presidente  
Giuseppe Luigi Palma



**TABELLA A - Dati iscritti all'Albo**

Dal 1994 al 2005 vi è stato un notevole incremento degli Psicologi iscritti all'Ordine passati da **22.989** a **53.096**, trentamila professionisti in 10 anni.

<i>Anno</i>	<i>Iscritti</i>	<i>Nuovi iscritti</i>	<i>Percentuale crescita per anno</i>
<b>1994</b>	<b>22.989</b>		
<b>1995</b>	24.243	1.254	5,5 %
<b>1996</b>	26.072	1.829	7,5 %
<b>1997</b>	27.847	1.775	6,8 %
<b>1998</b>	29.661	1.814	6,5 %
<b>1999</b>	32.383	2.722	9,2 %
<b>2000</b>	35.163	2.780	8,6 %
<b>2001</b>	37.742	2.579	7,3 %
<b>2002</b>	40.678	2.936	7,8 %
<b>2003</b>	44.107	3.429	8,4 %
<b>2004</b>	48.498	4.391	10,0 %
<b>2005</b>	<b>53.069</b>	4.571	9,4 %



**TABELLA B - Dati superamento Esame di Stato per Psicologo**

Si riportano i dati relativi al **numero di candidati che superano l'esame di stato** per Psicologi e quindi possono accedere alla Professione.

<i>Anno</i>	<i>Candidati</i>	<i>% di candidati che superano l'Esame di Stato</i>	<i>% di candidati che <b>NON</b> superano l'Esame di Stato</i>
1998/1999	3.661	63	37
1999/2000	3.746	75	25
2000/2001	4.383	69	31
2001/2002	4.723	82	18
*2002/2003	3.602	86	14
2003/2004	5.429	85	15
2004/2005	5.714	80	20

**Note:** \* Per l'anno 2002 non sono disponibili i dati relativi alla Università degli studi di Roma "La Sapienza".

**TABELLA C - Numero studenti Corsi di Laurea in Psicologia dal 1998 al 2005**

<i>Anno</i>	<i>Totale</i>
1998	52.190
1999	53.167
2000	56.781
2001	62.179
2002	63.865
2003	66.086
2004	67.266
2005	67.991



**TABELLA D - Rapporto Psicologi/abitanti al 31.12.2005 in alcuni Paesi Europei**

PAESE	ABITANTI	PSY	ABIT./PSY	REGOLAMENTAZIONE	
				ATTIVITA' PROFESSIONALE	TITOLO
AUSTRIA	8.000.000	9.000	1/889	per Legge solo per alcune aree	per Legge
BELGIO	10.000.000	17.000	1/588	No	per Legge
DANIMARCA	5.400.000	6.300	1/857	per Legge	per Legge
FINLANDIA	5.200.000	4.800	1/1.083	per Legge	per Legge
FRANCIA	59.000.000	40.000	1/1.475	No	per Legge
GERMANIA	83.000.000	46.000	1/1.804	No	per Legge
GRECIA	10.000.000	2.000	1/5.000	per Legge	per Legge
UNGHERIA *	10.000.000	4.500	1/2.222	per Legge solo per alcune aree	No
ISLANDA	290.000	285	1/1.018	per Legge	per Legge
IRLANDA	4.000.000	2.166	1/1.847	No	No
<b>ITALIA</b>	57.000.000	57.000	<b>1/1.000</b>	per Legge	per Legge
PAESI BASSI *	16.000.000	18.000	1/889	No	No
NORVEGIA	4.500.000	4.806	1/936	per Legge	per Legge
PORTOGALLO	10.000.000	13.000	1/769	per Legge solo per alcune aree	per Legge
SPAGNA	44.000.000	43.000	1/1.023	per Legge	per Legge
SVEZIA	8.900.000	7.709	1/1.154	per Legge	per Legge
<b>GRAN BRETAGNA</b>	60.000.000	10.700	<b>1/5.607</b>	No	No

\* 2003

I dati dimostrano che nel caso della Professione di Psicologo la presenza di norme che regolano la professione e/o il titolo professionale, non è necessariamente da intendersi quale ostacolo per l'accesso alla professione stessa, mentre è evidente che il modello apparentemente "liberale" inglese presenta meccanismi tali da limitare notevolmente l'accesso alla professione.